



Decreto Dirigenziale n. 22 del 11/01/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO ESISTENTE AUTORIZZATO ADIBITO A STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI RECUPERABILI NON PERICOLOSI" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PAGANI (SA) IN VIA FIUMINALE, 64 - PROPOSTO DAL SIG. PISCIOTTA SALVATORE - CUP 6583.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 69667 del 29/01/2013 contrassegnata con CUP 6583, e successiva integrazione prot. Reg.le n.267957 del 15/04/2013, la Soc. Eco Paffer Srl, con sede in Pagani (SA) CAP 84016 alla Via Fiuminale, 64, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Ampliamento di un impianto esistente autorizzato adibito a stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi" da realizzarsi nel Comune di Pagani (Sa) in Via Fiuminale, 64;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal Dott. Del Piano e dalla Dott.ssa Danise, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su richiesta prot. reg. n. 834910 del 9/12/2014, la Soc. Eco Paffer Srl ha prodotto integrazioni acquisite al prot. reg. n. 104754 del 16/02/2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30/06/2015, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – parere di assoggettarlo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
- il progetto proposto, consistente nell'ampliamento di un impianto esistente per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, prevede un aumento della capacità di trattamento e stoccaggio e l'ampliamento della superficie dell'impianto stesso. In particolare si passa da una superficie attuale di circa 2.295,0 mq dell'impianto già esistente ed autorizzato ad una di circa 4.670,0 mq, dati dall'impianto già esistente più l'ampliamento (2.295,0+2.375,0), con un incremento della quantità massima stoccabile di rifiuti in ogni momento in base alla superficie disponibile di 8.165,0 tonn ed un aumento della capacità produttiva di 13.650 tonn/anno, per una capacità totale di stoccaggio di rifiuti, dopo la realizzazione del progetto, di circa 11.812,70 tonn e una capacità massima complessiva di trattamento in R3-R4 pari a circa 26.650 tonn/anno.
 - a1. Sia l'area occupata attualmente dall'impianto (Concessione edilizia in sanatoria n. 189 pratica 79 del 19/10/2000, che ha sanato un opificio industriale composto da locali per ufficio e tettoia il tutto distinto in catasto al foglio 7 p.lla 1376) che l'area di ampliamento sono classificate nel vigente P.R.G. del Comune di Pagani come Zona "E1 – Agricola Normale". Il progetto quindi determina il consumo di suolo agricolo in un'area inserita nel disciplinare di produzione di due prodotti DOP della Campania:
 - a1.1 Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese – Nocerino;
 - a1.2 Cipollotto Nocerino;
 - a2. Con nota prot. 834910 del 09/12/2014, analogamente a quanto richiesto dal Comune di Pagani con nota 4495 del 04/02/2013, sono stati richiesti i provvedimenti concessori prodotti o rilasciati delle opere di cui al progetto di ampliamento e il certificato di agibilità dell'impianto esistente. Il Proponente al riguardo non ha fornito documentazione esauriente;
 - a3. Nello Studio Preliminare Ambientale integrativo è riportato (pag. 100 e 101) che l'area "dista circa 80 m dalla Zona PIP del Comune di Pagani al cui interno sono presenti per lo più insediamenti a carattere commerciale. Numerosi, però, sono i lotti ancora non assegnati dove potrebbero andare ad insediarsi attività produttive";
- Considerato quindi che:
- a3.1 non è documentata la conformità del progetto alla "normativa urbanistica" e la compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali;

- a3.2 il progetto prevede il consumo di ulteriore suolo agricolo in un'areale inserito nel disciplinare di produzione di due prodotti DOP della Campania : - Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese – Nocerino; - Cipollotto Nocerino;
- a3.3 il consumo di suolo agricolo sta assurgendo a vera e propria emergenza ambientale sia a livello nazionale che a livello regionale: con riferimento alla localizzazione dell'impianto, dai dati degli ultimi due censimenti dell'agricoltura (2000 e 2010) risulta che nel solo comune di Pagani il rapporto Superficie Agricola Utilizzata/Superficie Territoriale è passato in dieci anni dal 27,99% nel 2000 al 12,41% nel 2010 e che nello stesso intervallo temporale il rapporto Superficie Agricola Totale/Superficie Territoriale è passato dal 37,43% al 13,40%;
- a3.4 come affermato dallo stesso proponente nello Studio Preliminare Ambientale integrativo il comune di Pagani è dotata di area PIP con numerosi lotti non ancora assegnati;
- a3.5 nulla viene riferito dal proponente in merito agli impatti derivanti dall'esistenza di altri impianti dai quali possono derivare impatti cumulativi con il progetto proposto;
- si ritiene necessaria una valutazione ambientale approfondita dei diversi aspetti che caratterizzano le attività di progetto e la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative, considerata la presenza nel comune di Pagani di un'area PIP. In sintesi si ritiene necessario, per le motivazioni già esposte, effettuare una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo.
- b. che l'esito della Commissione del 30/06/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Soc. Eco Paffer Srl con nota prot. reg. n.701062 del 19/10/2015;
- c. che la Soc. Eco Paffer Srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 16/01/2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 30/06/2015, il progetto "Ampliamento di un impianto esistente autorizzato adibito a stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi" da realizzarsi nel Comune di Pagani (Sa) in Via Fiuminale, 64, proposto dalla Soc. Eco Paffer Srl, con sede in Pagani (SA) CAP 84016 alla Via Fiuminale, 64, per le seguenti motivazioni:

- il progetto proposto, consistente nell'ampliamento di un impianto esistente per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, prevede un aumento della capacità di trattamento e stoccaggio e l'ampliamento della superficie dell'impianto stesso. In particolare si passa da una superficie attuale di circa 2.295,0 mq dell'impianto già esistente ed autorizzato ad una di circa 4.670,0 mq, dati dall'impianto già esistente più l'ampliamento (2.295,0+2.375,0), con un incremento della quantità massima stoccabile di rifiuti in ogni momento in base alla superficie disponibile di 8.165,0 tonn ed un aumento della capacità produttiva di 13.650 tonn/anno, per una capacità totale di stoccaggio di rifiuti, dopo la realizzazione del progetto, di circa 11.812,70 tonn e una capacità massima complessiva di trattamento in R3-R4 pari a circa 26.650 tonn/anno.

- 1.1. Sia l'area occupata attualmente dall'impianto (Concessione edilizia in sanatoria n. 189 pratica 79 del 19/10/2000, che ha sanato un opificio industriale composto da locali per ufficio e tettoia il tutto distinto in catasto al foglio 7 p.lla 1376) che l'area di ampliamento sono classificate nel vigente P.R.G. del Comune di Pagani come Zona "E1 – Agricola Normale". Il progetto quindi determina il consumo di suolo agricolo in un'area inserita nel disciplinare di produzione di due prodotti DOP della Campania:

1.1.1 Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese – Nocerino;

1.1.2 Cipollotto Nocerino;

- 1.2. Con nota prot. 834910 del 09/12/2014, analogamente a quanto richiesto dal Comune di Pagani con nota 4495 del 04/02/2013, sono stati richiesti i provvedimenti concessori prodotti o rilasciati delle opere di cui al progetto di ampliamento e il certificato di agibilità dell'impianto esistente. Il Proponente al riguardo non ha fornito documentazione esauriente;

- 1.3. Nello Studio Preliminare Ambientale integrativo è riportato (pag. 100 e 101) che l'area "dista circa 80 m dalla Zona PIP del Comune di Pagani al cui interno sono presenti per lo più insediamenti a carattere commerciale. Numerosi, però, sono i lotti ancora non assegnati dove potrebbero andare ad insediarsi attività produttive";

Considerato quindi che:

- 1.3.1 non è documentata la conformità del progetto alla "normativa urbanistica" e la compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali;

- 1.3.2 il progetto prevede il consumo di ulteriore suolo agricolo in un'area inserita nel disciplinare di produzione di due prodotti DOP della Campania: - Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese –Nocerino; - Cipollotto Nocerino;

- 1.3.3 il consumo di suolo agricolo sta assurgendo a vera e propria emergenza ambientale sia a livello nazionale che a livello regionale: con riferimento alla localizzazione dell'impianto, dai dati degli ultimi due censimenti dell'agricoltura (2000 e 2010) risulta che nel solo comune di Pagani il rapporto Superficie Agricola Utilizzata/Superficie Territoriale è passato in dieci anni dal 27,99% nel 2000 al 12,41% nel 2010 e che nello stesso intervallo temporale il rapporto Superficie Agricola Totale/Superficie Territoriale è passato dal 37,43% al 13,40%;

- 1.3.4 come affermato dallo stesso proponente nello Studio Preliminare Ambientale integrativo il comune di Pagani è dotata di area PIP con numerosi lotti non ancora assegnati;
- 1.3.5 nulla viene riferito dal proponente in merito agli impatti derivanti dall'esistenza di altri impianti dai quali possono derivare impatti cumulativi con il progetto proposto;
- si ritiene necessaria una valutazione ambientale approfondita dei diversi aspetti che caratterizzano le attività di progetto e la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative, considerata la presenza nel comune di Pagani di un'area PIP. In sintesi si ritiene necessario, per le motivazioni già esposte, effettuare una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo;
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
4. **DI** trasmettere il presente atto:
- 4.1 alla Soc. Eco Paffer Srl;
 - 4.2 al Comune di Pagani (SA);
 - 4.3 alla Provincia di Salerno;
 - 4.4 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 4.5 alla UOD 18 autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno;
 - 4.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio